



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE SECONDA

in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente tra

con gli avv.ti

- opponente -

e

con gli avv.ti Piergiorgio Bonini e Camilla Zangrandi

- opposta -

**Conclusioni:**

**Opponente:** "Nel merito. Accertati i fatti esposti nella narrativa del presente atto, dichiararsi la nullità e/o l'improcedibilità dell'esecuzione mobiliare n. \_\_\_\_\_ promossa avanti il Tribunale di Verona da \_\_\_\_\_ ed a carico di \_\_\_\_\_, giusto verbale di pignoramento



mobiliare prodotto come documento n. 2 e, per l'effetto, adottarsi ogni conseguente provvedimento di legge e, in ogni caso, ordinarsi la cancellazione della trascrizione del pignoramento al P.R.A. di Verona, con esonero da responsabilità del competente Ufficio, a cura della debitrice ed a spese della creditrice. In ogni caso: spese di lite interamente rifeuse e da liquidarsi ai sensi del D.M.55/2014".

**Opposta:** "Nel merito: - Previo ogni necessario accertamento e conseguente declaratoria di merito e di rito, respingersi tutte le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiararsi la piena legittimità della procedura esecutiva mobiliare rubricata al n. 2385/2016 R.E. instaurata da [redacted] nei confronti della società [redacted], ed accertarsi la sospensione ex lege della medesima procedura. - con condanna di parte attrice [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96 III co. c.p.c. In ogni caso: - Condannarsi parte attrice al rimborso del compenso professionale, alle spese, anche generali nella misura del 15%, o nella diversa misura di legge e/o che risulterà dovuta, con cpa e iva se dovuta, della fase sommaria e di merito del presente giudizio. - Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 94 c.p.c., condannarsi, in solido con parte attrice, il sig. [redacted] personalmente in qualità di legale rappresentante pro tempore della società attrice, nonché qualunque altro soggetto ritenuto da Questo Giudice responsabile, al pagamento delle spese e compensi, oltre accessori, con riferimento alle fasi sommaria e di merito del presente giudizio".

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo [redacted] in data 5.7.16 ha sottoposto a pignoramento mobiliare una serie di autoveicoli di proprietà di [redacted] (con trascrizione al PRA in data 18.7.16), provvedendo poi in data 20.7.16 alla relativa iscrizione a ruolo, con conseguente instaurazione della procedura esecutiva mobiliare n. [redacted] RE.

In data 11.8.16 [redacted] ha depositato ricorso per concordato preventivo c.d. in bianco ex art 161/6 LF, pubblicato nel registro delle imprese il 12.8.16.

L'opponente [redacted] sostiene che, ai sensi dell'art 168 LF, per effetto della mera presentazione del suddetto ricorso ex art 161/6 LF, il GE avrebbe dovuto dichiarare



immediatamente improcedibile l'esecuzione mobiliare n. . . . . , ordinando al contempo la cancellazione del pignoramento iscritto sugli autoveicoli.

L'opposta . . . . . , invece, sostiene che per effetto della presentazione del suddetto ricorso, e quantomeno sino all'omologa del concordato, la procedura esecutiva mobiliare previamente instaurata dovrebbe rimanere in stato di quiescenza e dovrebbe perciò essere semplicemente dichiarata sospesa.

Del tutto corretto, quindi, sarebbe il provvedimento emesso dal GE in data 2.9.16, con il quale la procedura esecutiva mobiliare era stata semplicemente dichiarata sospesa e, del pari, il medesimo GE adito ex art. 615, c. 2 cpc da . . . . . avrebbe correttamente omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione (come richiesto dall'opponente), assegnando poi alle parti il termine per l'instaurazione del presente giudizio di merito.

Sulla questione non vi è unanimità di vedute nella giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento, la presentazione della domanda di concordato preventivo (anche in bianco) da parte del debitore esecutato non comporta l'estinzione della procedura esecutiva già iniziata, ma soltanto la sospensione della stessa sino alla definizione del giudizio di omologazione (Trib. Siracusa 26 luglio 2013; Trib. Milano, 30 maggio 2013; Trib. Pesaro 2012; Trib. Bologna 19 dicembre 2006).

Secondo altro orientamento, invece, nel caso in cui venga presentata domanda di concordato preventivo (anche in bianco), la procedura esecutiva intrapresa non può proseguire a pena di nullità e deve esserne dichiarata immediatamente, con una pronuncia di rito, l'improcedibilità/estinzione, in quanto il patrimonio del debitore è vincolato definitivamente alle regole concorsuali e all'adempimento del concordato (Trib. Cassino 07 marzo 2016; Trib. Reggio Emilia, 6 febbraio 2013; Trib. Aosta 27 settembre 2013).

Ritiene il giudicante che debba essere condiviso il primo dei due orientamenti appena riportati, che trova peraltro conforto anche nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 25802/15).



Invero lo scopo della norma di cui all'art 168 LF è evidentemente quello di preservare e proteggere il patrimonio del debitore da aggressioni da parte dei singoli creditori (attivazione di procedure esecutive o cautelari; acquisizione di diritti di prelazione) durante tutto il periodo necessario alla predisposizione (da parte del debitore), al controllo (da parte degli organi della procedura) ed all'approvazione da parte dei creditori (con il voto) e del Tribunale (con l'omologa) del piano e della proposta concordataria (c.d. automatic stay).

Invero la possibilità di individuare precise modalità di risoluzione della crisi dell'impresa richiede necessariamente che, per effetto dell'inibitoria delle iniziative individuali dei creditori, il patrimonio della società esistente al momento della presentazione del ricorso non sia suscettibile di aggressioni da parte dei medesimi, tali da variarne la composizione (per effetto di azioni esecutive) o la destinazione (per effetto dell'imposizione di vincoli o dell'acquisizione di diritti di prelazione), sì da poter essere destinato alla soddisfazione dei creditori, secondo le modalità previste nel piano concordatario e nella misura stabilita nella correlata proposta, sottoposta al voto dei creditori medesimi e alla verifica da parte del Tribunale nelle varie fasi della procedura, sino all'omologa.

Per conseguire questa finalità non è affatto necessario che le procedure esecutive già instaurate al momento della proposizione del ricorso per concordato preventivo siano definitivamente ed immediatamente interrotte per effetto di declaratoria della loro improcedibilità o estinzione, essendo sufficiente allo scopo la mera sospensione delle stesse.

Invero, per effetto della sospensione, il singolo creditore non potrà dare ulteriore impulso alla procedura (a pena di nullità dei relativi atti) e, per altro verso, la mera pendenza della stessa (seppur sospesa) con permanenza delle iscrizioni pregiudizievoli non precluderà certo la predisposizione e l'attuazione della procedura concordataria (come sostiene invece l'opponente), posto che i beni sottoposti ad esecuzione ben potranno essere compresi nell'attivo concordatario e, una volta intervenuta l'omologa, ben potranno essere alienati dalla società in concordato (direttamente ovvero per il tramite del liquidatore giudiziale, se nominato), con cancellazione dei gravami disposta da parte dello stesso giudice delegato del concordato, ai sensi dell'art. 182/5 LF.



D'altra parte, nel caso in cui per qualsiasi ragione (non ammissione, revoca, esito negativo del voto, mancata omologa, rinuncia) la procedura di concordato non dovesse concludersi positivamente, venendo meno la causa di sospensione della procedura esecutiva, il creditore procedente potrà immediatamente riassumerla e proseguirla, ottenendo la finale soddisfazione coattiva del proprio credito.

L'interpretazione qui sostenuta, quindi, comporta un equo contemperamento tra le ragioni del singolo creditore procedente (che, per effetto della mera sospensione della procedura e della permanenza dell'iscrizione del pignoramento, conserverà intatte le proprie ragioni, per il caso di esito negativo della procedura concordataria) e quelle del debitore che abbia attivato la procedura di concordato (al quale viene garantita la possibilità di poter predisporre ed attuare la soluzione della crisi di impresa, nel caso di buon esito della procedura di concordato), impedendo altresì che possano essere attuate ai danni dei singoli creditori condotte di abuso dello strumento concordatario.

Infatti, se si aderisse alla tesi dell'opponente, sarebbe possibile caducare con effetto immediato ogni iniziativa esecutiva e cautelare dei singoli creditori, con rientro nella piena disponibilità dei beni aggrediti, per effetto della semplice proposizione di un ricorso per concordato in bianco proposto strumentalmente al predetto scopo, ottenuto il quale il ricorso potrebbe essere immediatamente rinunciato dallo stesso debitore (imponendo a quel punto al creditore l'onere di riattivare la procedura esecutiva, con il rischio – peraltro – che nel frattempo i beni siano distratti o sottoposti a vincoli da parte dello stesso debitore ovvero da terzi).

Deve perciò ritenersi che il disposto dell'art 168 LF, correttamente interpretato avendo riguardo alla sua specifica finalità, consenta la mera sospensione delle procedure esecutive già pendenti, a far data dalla pubblicazione del ricorso per concordato preventivo (anche in bianco) nel registro delle imprese e sino al momento dell'omologa della proposta concordataria da parte del Tribunale.

E, solo per effetto dell'omologa, la procedura diverrà definitivamente improcedibile e tale dovrà essere dichiarata dal GE, a fronte di istanza in tal senso presentata dal debitore in concordato



ovvero dal liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale al quale siano state affidate ex art 182 LF le operazioni di vendita del bene.

E, giusto il disposto dell'art 182/5 LF, le cancellazioni dei pignoramenti e degli altri gravami esistenti sul bene dovranno essere ordinati dal GD della procedura di concordato, a seguito della vendita del bene e dell'incasso del relativo prezzo, da destinare alla soddisfazione dei creditori secondo le previsioni della proposta concordataria.

Non può invece essere condivisa la tesi dell'opposta secondo cui la procedura esecutiva dovrebbe rimanere sospesa (e non dovrebbe, quindi, essere dichiarata improcedibile) anche a seguito dell'omologa del concordato, per l'eventualità in cui quest'ultimo, a seguito di inadempimento, dovesse essere risolto ai sensi dell'art. 186 LF (nel qual caso, secondo l'opposta, la procedura esecutiva potrebbe essere riattivata dal creditore procedente).

Va infatti considerato che, per effetto dell'omologa del concordato, anche la pretesa creditoria di [redacted] è risultata rimodulata e modificata nei termini stabiliti nella proposta concordataria (in termini quantitativi, in caso di falcidia; o, comunque, quanto alla sua scadenza e esigibilità, posto che la pretesa, anche se eventualmente conservata per intero, potrà essere ora soddisfatta solo alle nuove scadenze di pagamento previste nel piano).

Detto altrimenti, alla originaria pretesa creditoria già scaduta e esigibile consacrata nel titolo esecutivo attivato ed in relazione alla quale era stata avviata la procedura esecutiva, si è ora sostituita una nuova obbligazione, eventualmente di importo inferiore, e comunque destinata ad essere soddisfatta in momento differito nel tempo (e quindi non ancora esigibile).

Ed infatti, nel caso in cui alle scadenze previste nel piano, la pretesa di [redacted] (come confermata a seguito dell'omologa) non dovesse essere soddisfatta (e si verificasse perciò un inadempimento di [redacted] rispetto alla nuova obbligazione derivata dal concordato), quest'ultima – pur in pendenza della fase attuativa del concordato – potrebbe legittimamente agire in giudizio per procurarsi un titolo esecutivo e procedere quindi ad esecuzione sui beni destinati alla soddisfazione dei creditori concordatari.



Con l'omologa, quindi, l'inadempimento di [redacted] rispetto all'originaria obbligazione è venuto meno e sussiste ora solo la diversa obbligazione che trova fonte negli obblighi concordatari assunti, obbligazione non ancora scaduta e per la quale quindi [redacted] non può agire in via esecutiva.

E rispetto alla originaria obbligazione, proprio perché superata e sostituita con altra non ancora scaduta e inadempita, non può certo giustificarsi la permanenza di una precedente procedura esecutiva, seppur sospesa, suscettibile di riattivazione.

Poste queste premesse, nel caso di specie deve perciò ritenersi:

- che a seguito della presentazione del ricorso per concordato in bianco da parte di [redacted] la procedura esecutiva mobiliare n. [redacted] instaurata da [redacted] doveva essere semplicemente dichiarata sospesa (come il GE ha correttamente provveduto a fare in data 2.9.16) e non dichiarata immediatamente improcedibile;
- che l'opposizione all'esecuzione proposta da [redacted] deve quindi essere rigettata;
- che, a seguito dell'omologa del concordato in corso di causa, nessun provvedimento deve essere assunto in questa sede, ma dovrà essere il GE, eventualmente adito a tal fine da parte di [redacted], a dichiarare la sopravvenuta improcedibilità dell'esecuzione (con effetto a far data dalla definitività del decreto di omologa);
- che, salvo che il GE non ritenga di poter provvedere lui stesso ai sensi dell'art 623 cpc, dovrà essere il GD della procedura di concordato a ordinare la cancellazione del pignoramento ai sensi dell'art 182/5 Lf, una volta intervenuta la vendita dei veicoli e l'incasso del prezzo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di [redacted] e si liquidano nell'importo di euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa e iva se dovuta.

Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale sopra evidenziato sulla questione oggetto del presente giudizio, deve escludersi che l'opposizione sia stata proposta da [redacted] quantomeno con colpa grave, sicché per tale assorbente ragione difettano i presupposti sia per



emettere nei confronti dell'opponente condanna al risarcimento del danno ex art 96/3 cpc, sia per condannare il legale rappresentante della medesima società al rimborso delle spese legali in solido con la compagine, ai sensi dell'art 94 cpc.

**PQM**

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

1) rigetta l'opposizione;

2) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art 96/3 cpc proposta dall'opposta nei confronti dell'opponente;

2) condanna la sola società opponente (con rigetto della domanda ex art 94 cpc proposta anche nei confronti del legale rappresentante ) al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 6.000,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite.

Così deciso in Verona il 14.4.2019

**Il Giudice**

**Dott. Luigi Pagliuca**

